



Comune di  
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**ORIGINALE**

**N°40**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO TARI 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.</b>
----------------	--

Oggi **ventotto** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **19:34**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pegolo Michele	Presente	Mazzon Susanna	Presente
Feltrin Alessandro	Presente	Diana Ermano	Presente
Landa Antonino	Presente	Del Tedesco Adriana	Presente
Poles Florinda	Presente	Filipetto Anna	Presente
Taiariol Antonio	Presente	Poletto Andrea	Presente
Piccin Patrizia	Presente	Santin Graziella	Presente
Re Tiziano	Presente	Sfalcin Valeria	Presente
Favro Ursula	Assente	Bertossi Paolo	Presente
Gubulin Roberto	Presente	Chiarotto Sonia	Presente
Ros Luca	Presente	Peruch Claudio	Presente
Della Schiava Luca	Assente		

Presenti 19 Assenti 2

Assessori esterni:

Baviera Elisa	Presente
Centis Cristina	Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO TARI 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.</b>
----------------	--

**PREMESSE**

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRECISATO che detto Ente è stato costituito con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 ed ha assunto la denominazione di "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR);

RICHIAMATA la deliberazione n. 11/2024 e i relativi allegati, con la quale l'Assemblea regionale d'Ambito (AUSIR) ha provveduto a validare ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. i piani economico - finanziari aggiornati per il biennio 2024-2025 di competenza del Gestore (Ambiente Servizi S.p.A.), fra i quali anche quello relativo al Comune di Fontanafredda;

ESAMINATO pertanto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone un costo complessivo di € 1.644.110,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di €1.547.982,00;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO del Piano Finanziario 2024 del servizio di gestione dei rifiuti relativi al Comune di Fontanafredda, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, validato da AUSIR che espone, dopo il controllo del price-cap, un importo complessivo di € 1.547.982,00 suddiviso in quota variabile per € 966.489,00 e quota fissa per € 581.493,00;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2024, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate di cui all'art. 1.4 della determinazione di Arera n. 2/DRIF/2021 (contributo MIUR, entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, etc..) e dunque i costi complessivi da finanziare mediante tariffa, al netto delle suddette componenti, risultano pari ad €1.538.608,79 di cui € 966.489,00 di quota variabile ed € 572.119,79 di quota fissa;

RICORDATO che:

- le tariffe determinate per fasce d'utenza, vengono suddivise in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche il coefficiente  $K_a$ , è moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, con lo scopo di effettuare un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie. I coefficienti  $K_a$  sono indicati nella tabella 1a allegata al D.P.R. 158/1999; il coefficiente  $K_b$  è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, serve a rendere proporzionale al numero dei suoi componenti la potenziale produttività di rifiuto per nucleo familiare. Agli Enti è consentito determinare i coefficienti  $K_b$  all'interno di un range di valori minimi e massimi, indicati nella tabella 1b allegata al D.P.R. 158/1999;
- i coefficienti  $K_c$  tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e sono da intendersi come parametri di rapporto tra le varie categorie. Incidono nell'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche; mentre i coefficienti  $K_d$  sono i coefficienti di produzione di rifiuto, in kg per mq di superficie tassabile, e vengono utilizzati per la determinazione della parte variabile della tariffa. Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall'Ente all'interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3a e 4a allegata al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche tra i Comuni con più di 5.000 abitanti, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'art. 1 comma 652 della legge di Stabilità per il 2014.

VISTO, come dettagliato negli allegati, che la copertura della quota variabile e fissa del Piano Finanziario graverà, nel rispetto dei limiti minimi/massimi delle tabelle 2,3 e 4 del DPR 158/99, in percentuale del:

- 76 % a carico delle utenze domestiche;
- 24 % a carico delle utenze non domestiche.

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati B) e C) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 22 c. 4 del regolamento TARI, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

RITENUTO altresì di stabilire ai sensi dell'art. 33 del regolamento TARI le seguenti scadenze di pagamento della TARI relative all'anno 2024:

- 1^ rata – 30 novembre 2024;
- 2^ rata – 31 marzo 2025;

con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la prima scadenza del 30.11.2024;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la nota prot. n. 1545 del 25.01.2024 della Direzione Centrale Finanze del Friuli Venezia Giulia, che conferma anche per l'anno 2024 la misura del TEFA nel 4 per cento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile;

PRESO ATTO che con il DL 39/2024 in termine per l'approvazione dei piani finanziari e le tariffe della Tari è stato prorogato al 30 giugno 2024;

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE
------------

Per le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto del Piano Finanziario 2024 allegato A) alla presente deliberazione, aggiornato e validato da AUSIR con deliberazione n. 11/2024;

- 2) di dare atto che ai fini della manovra tariffaria 2024, i costi del servizio rifiuti risultanti dal PEF 2024 sono complessivamente di €. 1.547.982,00, suddivisi in quota variabile per €. 966.489,00 e quota fissa per €. 581.493,00;
- 3) di dare atto che i suddetti costi al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4 det. Arera 2/DRIF/2021, da coprire con tariffa sono pari ad €. 1.538.608,79, di cui €. 966.489,00 di quota variabile ed €. 572.119,79 di quota fissa;
- 4) di approvare per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui agli allegati B) e C) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le suddette tariffe è assicurata la copertura integrale della quota variabile e fissa del Piano Finanziario di cui al punto 3;
- 6) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura del 4% stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta nota prot. n. 1545 del 25.01.2024;
- 7) di precisare che verranno anche per il 2024 concesse le riduzioni/esenzioni secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento TARI vigente a favore di utenti in particolari condizioni di disagio, su segnalazione tramite relazione del Servizio Sociale e che le stesse saranno finanziate con fondi propri di bilancio;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relativa all'anno 2024:
  - 1^ rata – 30 novembre 2024;
  - 2^ rata – 31 marzo 2025;con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la prima scadenza del 30.11.2024;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Allegati:

- A. PEF 2024-2025;
- B. Tariffe TARI 2024 Utenze Domestiche;
- C. Tariffe TARI 2024 Utenze Non Domestiche.

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all'Assessore Baviera, che procede all'illustrazione dell'argomento.

Dopodiché viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 19

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. 0

Astenuti n. 8 (Del Tedesco, Filipetto, Poletto, Santin, Sfalcin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 19

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. 0

Astenuti n. 8 (Del Tedesco, Filipetto, Poletto, Santin, Sfalcin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

### **Delibera**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO TARI 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Riotto Lucia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.